

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1518

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
12 maggio 2014, n. 74, recante
misure urgenti in favore delle
popolazioni dell'Emilia-Romagna
colpite dal terremoto e dai
successivi eventi alluvionali
verificatisi tra il 17 ed il 19
gennaio 2014, nonché per
assicurare l'operatività del Fondo
per le emergenze nazionali"

giugno 2014
n. 148



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: R. Ercoli _2401

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1518**

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
12 maggio 2014, n. 74, recante
misure urgenti in favore delle
popolazioni dell'Emilia-Romagna
colpite dal terremoto e dai
successivi eventi alluvionali
verificatisi tra il 17 ed il 19
gennaio 2014, nonché per
assicurare l'operatività del Fondo
per le emergenze nazionali"

giugno 2014
n. 148

AVVERTENZA

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, "Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali" (A.C. n. 2365), è stato presentato alla Camera in prima lettura lo stesso 12 maggio. Assegnato alla 8^a Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) in sede referente, è stato esaminato a partire dalla seduta del 16 maggio. Il 5 giugno ha avuto inizio l'esame in Assemblea, terminato con l'approvazione, con modificazioni, il 12 giugno. Indi è stato trasmesso al Senato ove ha assunto la numerazione A.S. n. 1518 ed è stato assegnato alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, in data 13 giugno 2014.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati nel titolo, le parole: «colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche».

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA.....	21
Articolo 1, comma 1 <i>(Ambito di applicazione: i comuni interessati)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 1, commi 1-3 e 4 <i>(Commissario delegato e relativi poteri)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 1, comma 3-bis <i>(Proroga convenzione con Fintecna)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 1, comma 5 <i>(Risorse finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 1, comma 5-bis <i>(Benefici per le imprese agricole)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 1, commi 6-7 e 8 <i>(Gli interventi)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 1, comma 7-bis <i>(Sospensione rate dei mutui relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 1, comma 7-ter <i>(Interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 1, comma 8-bis <i>(Esclusione dal patto di stabilità interno per alcune spese finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 1, comma 9 <i>(Copertura degli oneri)</i>	
Scheda di lettura.....	57

Articolo 1, comma 9-bis <i>(Infortuni sul lavoro in concomitanza di alcuni eventi sismici e riflessi su premi e contributi assicurativi)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 1, comma 9-ter <i>(Sospensione dei pagamenti nei finanziamenti agevolati)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 1, comma 9-quater <i>(Relazione al Parlamento)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 1, comma 9-quinquies <i>(Proroga dei termini per immobili adibiti ad abitazione principale)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 1, comma 9-sexies <i>(Esclusione dal reddito imponibile dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 1, commi 9-septies e 9-octies <i>(Disciplina del credito di imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 21 maggio 2012)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 1-bis <i>(Risorse per cassa integrazione guadagni in deroga per lavoratori sospesi in seguito ad eventi alluvionali)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 2, commi 1 - 1-quater <i>(Fondo per le emergenze nazionali)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 2, comma 1-quinquies <i>(Utilizzo dei fondi delle regioni per eventi calamitosi)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 2, commi 1-sexies e 1-septies <i>(Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico)</i>	
Scheda di lettura.....	87

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1, comma 1

(Ambito di applicazione: i comuni interessati)

Il **comma 1 dell'articolo 1** - secondo quanto prevede espressamente la norma - mira a garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012 e a coordinarla con gli interventi necessari per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012:

- dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, e individuati dall'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014;
- dei comuni della provincia di Modena colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (adottata con la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 e attuata con l'ordinanza di protezione civile n. 83 del 2013), ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena;
- dei comuni delle province di Bologna e Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 (che fissa gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri dichiarative dello stato di emergenza). **Tali territori sono stati inseriti nell'ambito di applicazione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.**

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato altresì chiarito che, fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili individuate dal comma 5, ai territori rientranti nell'ambito di applicazione si applicano tutte le disposizioni dell'articolo 1. A tale riguardo, è stato specificato che i riferimenti ai territori colpiti dall'alluvione del 17-19 gennaio 2014 si intendono estesi a tutti i territori che il presente comma include nell'ambito di applicazione.

Articolo 1, commi 1-3 e 4

(Commissario delegato e relativi poteri)

Il **comma 1**, su cui v. anche la sintesi precedente, autorizza il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, ad operare per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei comuni indicati.

Il **comma 2** dispone che per l'effettuazione degli interventi il commissario opera, per l'intera durata dello stato di emergenza:

- con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, ossia anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- e con le deroghe alle norme vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 o individuate con i provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 4 del 2014.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato chiarito che lo stato di emergenza, cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo in esame, è quello relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, che è stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013.

Il **comma 3, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, consente al Commissario di avvalersi, per l'attività di ricostruzione, oltre che dell'amministrazione della regione Emilia Romagna e di quelle locali (sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, Presidente della provincia di Modena e relativa amministrazione), anche del personale assunto (da parte dei comuni e delle loro unioni), attraverso contratti di lavoro flessibile (con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014), per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012. Il termine del 31 dicembre 2014 è stato successivamente prorogato a tutto il 2015 dall'articolo 1, comma 367, della legge n. 147 del 2013. L'utilizzo di tali lavoratori deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili a tal fine.

Il **comma 4** attribuisce al Commissario la facoltà di delegare le funzioni attribuite dal presente decreto ai sindaci dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché ai Presidenti delle province di Modena e di Bologna (**quest'ultima inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**), nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi.

Si prevede, inoltre, che il Commissario, nell'atto di delega, richiami le specifiche normative statali e regionali a cui è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga. Tale disposizione è stata integrata, **nel corso dell'esame presso la Camera** al fine di garantire comunque la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni delle risorse statali a favore dei privati, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010.

Articolo 1, comma 3-bis

(Risorse per cassa integrazione guadagni in deroga per lavoratori sospesi in seguito ad eventi alluvionali)

L'**articolo 1, comma 3-bis - inserito dalla Camera** - proroga fino al 2016 la convenzione tra Fintecna e la regione Emilia-Romagna, al fine di offrire il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Articolo 1, comma 5

(Risorse finanziarie)

Il **comma 5 dell'articolo 1** consente al Presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato ai sensi del comma 1 del decreto-legge **(come è stato specificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati)**, di destinare 210 milioni di euro, di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015, **come stabilito nel corso dell'esame presso la Camera** (la norma originaria del decreto-legge prevede, infatti, che vengano complessivamente destinati 210 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015):

- per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e dalle trombe d'aria citate nel medesimo comma 1;
- per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali citati;
- per gli interventi previsti dai commi 7 e 8, vale a dire contributi per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e lavoro e delle attività, contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale è stata dichiarata inagibile, nonché contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico.

L'importo indicato potrà essere utilizzato, con separata evidenza contabile, a valere sulle risorse della contabilità speciale, istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna.

Articolo 1, comma 5-bis

(Benefici per le imprese agricole)

Il **comma 5-bis** dispone che alle aziende agricole, che ricadono nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi ai sensi del presente articolo, si applicano alcuni dei benefici previsti, a titolo di interventi compensativi per

favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle zone colpite da eventi calamitosi eccezionali, dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (contributi in conto capitale, proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario, esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali).

Articolo 1, commi 6-7 e 8 *(Gli interventi)*

Il **comma 6** dell'**articolo 1** affida al Presidente della Regione, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, l'individuazione dei progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori e delle risorse necessarie per il loro finanziamento.

Il **comma 6-bis**, **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, dispone che gli interventi di messa in sicurezza idraulica (che, lo si ricorda, sono previsti dai commi 5 e 6) devono integrare gli obiettivi delle direttive 2000/60/CE (c.d. direttiva acque) e 2007/60/CE (c.d. direttiva alluvioni):

Il **comma 7** demanda ad appositi provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 (**come precisato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**):

- la determinazione, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, di priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) necessari per la ripresa delle attività economiche, **con particolare riguardo alle imprese agricole - come precisato con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - e delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini;
- l'individuazione dei requisiti e le modalità di asseverazione dei danni subiti. Viene altresì prevista l'estensione di tali procedure, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, **compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi (come è stato specificato nel corso dell'esame presso la Camera)**, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del maggio 2012;
- l'autorizzazione di contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile o inabitabile, **fermo restando il rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, come è stato precisato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**.

Il **comma 8** prevede che il Commissario delegato autorizzi la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico danneggiate. La norma fa riferimento anche a beni culturali, strutture pubbliche adibite ad

attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, nonché ad edifici di interesse storico-artistico. **Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato precisato** che la concessione dei contributi dovrà essere autorizzata dal Commissario previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione dei contributi stessi. **Sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato previsto** che il ripristino e la relativa concessione di contributi deve essere subordinata all'esistenza di un piano di messa in sicurezza idraulica dell'opera.

Articolo 1, comma 7-bis

(Sospensione rate dei mutui relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili)

Il **comma 7-bis dell'articolo 1 - inserito dalla Camera** - novella il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, che consente a determinati titolari di mutui relativi ad edifici distrutti o inagibili di richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari.

Articolo 1, comma 7-ter

(Interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui)

Il **comma 7-ter dell'articolo 1 - inserito dalla Camera** - prevede, per i soggetti che abbiano presentato domanda per la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, la corresponsione mediante un credito di imposta degli interessi maturati e delle spese dovute a seguito della sospensione dei mutui.

Articolo 1, comma 8-bis

(Esclusione dal patto di stabilità interno per alcune spese finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi)

L'**articolo 1, comma 8-bis - inserito dalla Camera** - introduce per il 2014 una esclusione dal patto di stabilità interno di alcune spese finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi relativi al provvedimento in questione.

Articolo 1, comma 9
(Copertura degli oneri)

Il **comma 9** disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 1 (pari a complessivi 210 milioni di euro), cui si fa fronte:

- quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, che disciplina la concessione di crediti di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione;
- quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, versate e disponibili sulla contabilità speciale, relativa al sisma 2012, intestata – **secondo quanto chiarito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** – al Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 1, comma 9-bis
(Infortuni sul lavoro in concomitanza di alcuni eventi sismici e riflessi su premi e contributi assicurativi)

Il **comma 9-bis - inserito dalla Camera** - concerne i riflessi sul livello dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli infortuni verificatisi in concomitanza degli eventi sismici di cui al presente decreto e riconosciuti quali infortuni sul lavoro. Si prevede che tali infortuni siano esclusi dal calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico ed ai fini dell'applicazione delle disposizioni che - ai sensi dell'[art. 1, comma 128, della L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) - contemplano una riduzione dei premi e contributi assicurativi.

Articolo 1, comma 9-ter
(Sospensione dei pagamenti nei finanziamenti agevolati)

L'**articolo 1, comma 9-ter - inserito dalla Camera** - prevede la sospensione di 12 mesi del pagamento dovuto per la restituzione del debito nell'ambito del piano di ammortamento per i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013.

Articolo 1, comma 9-quater

(Relazione al Parlamento)

Il **comma 9-quater**, inserito nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**, prevede che il Presidente della Regione Emilia Romagna trasmetta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati dal presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziato.

Articolo 1, comma 9-quinquies

(Proroga dei termini per immobili adibiti ad abitazione principale)

Il **comma 9-quinquies - inserito dalla Camera** - proroga di un anno, a decorrere dall'approvazione del decreto, i termini per adibire un immobile ad abitazione principale al fine di beneficiare della riduzione dell'aliquota della tassa di registro (2 per cento) e della detrazione sui mutui (19 per cento), a favore dei contribuenti proprietari di immobili posti nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui al decreto-legge n. 74 del 2012.

Articolo 1, comma 9-sexies

(Esclusione dal reddito imponibile dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti)

Il **comma 9-sexies - inserito dalla Camera** - esclude dalla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Irap i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti dai soggetti che hanno sede legale o operativa nei comuni individuati dal comma 1, nonché nei comuni della Provincia di Modena e di Bologna colpiti dal sisma del maggio 2012 e da grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014.

Articolo 1, commi 9-septies e 9-octies

(Disciplina del credito di imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 21 maggio 2012)

Il **comma 9-septies dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, con la **lettera a)**, modifica l'articolo 67- *octies*, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di:

- prevedere che gli imprenditori e lavoratori autonomi, che hanno denunciato danni ad aziende, studi o macchinari, possono ottenere il contributo per la ricostruzione sotto forma di credito di imposta, oltre che a seguito della verifica da parte delle autorità competenti - come previsto dalla norma previgente - anche trasmettendo all'autorità comunale, successivamente alla denuncia, copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito;

- prorogare il termine per usufruire de suddetto credito di imposta dal 30 giugno 2014, come precedentemente previsto, al 31 dicembre 2014.

Il comma 9-*septies*, con la **lettera b)** modifica l'articolo 67- *octies*, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che estende la platea dei beneficiari del credito di imposta alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma che pur non beneficiando dei contributi al fine del risarcimento del danno, sono tenute all'esecuzione di interventi di miglioramento sismico. Con la modifica in esame si estende, quindi, la possibilità di usufruire del credito di imposta sopra illustrato anche alle imprese che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute, al rispetto degli adempimenti previsti nei commi 8 e 8-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, riguardanti l'acquisizione della certificazione di agibilità sismica.

Il **comma 9-*octies* dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, prevede che in attuazione del comma precedente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede a integrazione e modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, che definiscono le modalità di attuazione del credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012, rispettivamente per quanto concerne l'individuazione dei soggetti beneficiari e la determinazione dei costi sostenuti per la ricostruzione.

Articolo 1-*bis*

(Risorse per cassa integrazione guadagni in deroga per lavoratori sospesi in seguito ad eventi alluvionali)

L'articolo 1-*bis* - inserito dalla Camera - consente per il finanziamento di interventi di cassa integrazione guadagni in deroga per le fattispecie di sospensione dal lavoro per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 nei territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, già colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, l'impiego delle risorse finanziarie già stanziare per la cassa integrazione guadagni in deroga per le sospensioni dal lavoro in séguito agli eventi sismici summenzionati.

Articolo 2, commi 1-1-*quater*

(Fondo per le emergenze nazionali)

L'articolo 2, al comma 1, reca alcune disposizioni volte ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2014. In particolare, si prevede:

- la revoca e la riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali delle risorse disponibili, iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative adottate in seguito a calamità naturali;
- l'individuazione degli interventi da revocare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- il divieto a partire dal 13 maggio 2014 di attivazione dei mutui, concessi in virtù di specifiche disposizioni normative, adottate fino al 31 dicembre 2011, per far fronte a interventi di spesa per calamità naturali;
- l'esclusione dal divieto di attivazione dei mutui per quelli la cui procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato previsto che nel Fondo per le emergenze nazionali confluiscono, altresì, le risorse inutilizzate provenienti dal Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali pregressi, con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014. Si prevede che tali risorse debbano essere destinate agli interventi di cui al comma 347 dell'articolo 1 della medesima legge di stabilità, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 comma 1, della legge n. 225 del 1992.

L'articolo 2, comma 1-bis - inserito dalla Camera dei deputati - riguarda il passaggio di competenze dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze per quanto concerne il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali

Il **comma 1-ter**, inserito nel corso **dell'esame alla Camera dei deputati**, destina al Fondo per le emergenze nazionali, nella misura di 100 milioni di euro, i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena sottoscritti dal Governo per circa 4 miliardi.

Il **comma 1-quater - inserito dalla Camera dei deputati** -, introduce alcune semplificazioni gestionali per l'utilizzo delle risorse da trasferire al Fondo per le emergenze nazionali.

Articolo 2, comma 1-quinquies

(Utilizzo dei fondi delle regioni per eventi calamitosi)

Il **comma 1-quinquies**, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, disciplina l'utilizzo delle somme iscritte nei bilanci delle regioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, provenienti dall'accertamento delle economie derivanti dalla completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali.

Articolo 2, commi 1-sexies e 1-septies

(Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico)

Il **comma 1-sexies** dell'**articolo 2**, **inserito durante l'esame da parte della Camera dei deputati**, prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzato a definire i criteri e le modalità con cui ripartire il contributo previsto dal successivo comma 1-septies, quale co-finanziamento statale, necessarie ad assicurare, senza soluzioni di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo. In particolare la norma fa riferimento alle attività afferenti la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-metereologica al suolo e della rete dei radar metereologici utilizzati dai Centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento.

Il **comma 1-septies**, **anch'esso inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, disciplina la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione del comma precedente, relativamente all'annualità 2014.

A tali oneri, quantificati in 6 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale di protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1

(Ambito di applicazione: i comuni interessati)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, **nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83**, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze.

1. Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze. **Fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Modena già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena, colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, recante dichiarazione dello stato di emergenza**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2013, e in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013, n. 83, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2013, nonché ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 delle province di Bologna e di Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo relativi ai comuni e alla provincia interessati dagli eventi alluvionali verificatesi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni e alle province di cui al presente comma.

Il comma 1 dell'articolo 1 - secondo quanto prevede espressamente la norma - mira a garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012 e a coordinarla con gli interventi necessari per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012:

- dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, e individuati dall'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014¹;
- dei comuni della provincia di Modena colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (adottata con la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013² e attuata con l'ordinanza di protezione civile n. 83/2013³), ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena;
- dei comuni delle province di Bologna e Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012⁴ (che fissa gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri dichiarative dello stato di emergenza). **Tali territori sono stati inseriti nell'ambito di applicazione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.**

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato altresì chiarito che, fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili individuate dal comma 5, ai territori rientranti nell'ambito di applicazione si applicano tutte le disposizioni dell'articolo 1. A tale riguardo, è stato specificato che i riferimenti ai territori colpiti dall'alluvione del 17-19 gennaio 2014 si intendono estesi a tutti i territori che il presente comma include nell'ambito di applicazione.

¹ D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2014, n. 50.

² Del. 9 maggio 2013, Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna, pubblicata nella Gazz. Uff. 16 maggio 2013, n. 113.

³ Ocdpc n. 83 del 27 maggio 2013: primi interventi urgenti in conseguenza del maltempo di marzo, aprile e del 3 maggio 2013 nei comuni dell'Emilia-Romagna, pubblicata nella Gazz. Uff. 1 giugno 2013, n.127

⁴ Dir. Stato 26 ottobre 2012, Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, pubblicata nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2013, n. 30.

Articolo 1, commi 1-3 e 4
(Commissario delegato e relativi poteri)

Testo del decreto-legge

1. Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, **nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83**, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze. **Fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Modena già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena, colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, recante dichiarazione dello stato di emergenza**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2013, e in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013, n. 83, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2013, nonché ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 delle province di Bologna e di Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo relativi ai comuni e alla provincia interessati dagli eventi alluvionali verificatesi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni e alle province di cui al presente comma.

2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata

2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dello stato di emergenza, il Commissario provvede operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 ovvero individuate con i provvedimenti emanati in attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

dello stato di emergenza **relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012**, il Commissario provvede operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 ovvero individuate con i provvedimenti emanati in attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.

3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna, **oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili**, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.

(omissis)

4. Il Commissario delegato può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati

4. Il Commissario delegato può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al Presidente della provincia di Modena, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega, nei limiti dei poteri a lui delegati, il Commissario richiama le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, **ai presidenti delle province di Bologna** ed i Modena, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega, nei limiti dei poteri a lui delegati, il Commissario richiama le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga, **comunque garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in favore di soggetti privati.**

Il **comma 1**, su cui si v. anche la scheda precedente, autorizza il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012⁵, ad operare per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei comuni indicati.

Si rammenta che il citato decreto-legge n. 74 del 2012, all'articolo 1, commi 2 e 4, a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, attribuisce ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - in qualità di Commissari delegati - la responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione nelle regioni di rispettiva competenza a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge e per tutta la durata dello stato di emergenza.

Il **comma 2** dispone che per l'effettuazione degli interventi il commissario opera, per l'intera durata dello stato di emergenza:

⁵ D.L. 6 giugno 2012, n. 74, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122.

- con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992⁶, ossia anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

In relazione all'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, si ricorda che il testo del comma 2, come introdotto dal decreto-legge n. 59 del 2012, prevede che il potere di ordinanza – che si esplica con atti potenzialmente derogatori della normativa vigente, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - deve comunque essere esercitato nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile che ne cura in ogni caso l'attuazione. Con le ordinanze si dispone, entro i limiti delle risorse disponibili, in ordine:

- a) ai servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;
- b) al ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche;
- c) alla riduzione del rischio residuo connesso all'evento;
- d) alla ricognizione delle strutture pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio;
- e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di ricostruzione secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

- e con le deroghe alle norme vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012⁷ o individuate con i provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 4 del 2014⁸.

Con la citata delibera del Consiglio dei Ministri si stabilisce che per l'attuazione del decreto-legge n. 74 del 2012 i Commissari delegati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, a specifiche disposizioni normative dello Stato e della regione Emilia Romagna, che vengono elencate.

Si rammenta che il citato decreto-legge n. 4 del 2014 all'articolo 3, commi 1 - 4-*bis* dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni della provincia di

⁶ L. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

⁷ Del. 4 luglio 2012, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012, pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156.

⁸ D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2014, n. 50.

Modena colpiti dall'alluvione del 17 e 19 gennaio 2014 ovvero nei comuni della regione Veneto colpiti da eventi alluvionali tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 e individuati dai commi 1, 1-*bis* e 4. Il comma 4-*bis* contiene una clausola di salvaguardia che, in presenza di scostamenti rispetto alla spesa autorizzata, prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie a compensare i relativi maggiori oneri.

Il comma 2-*bis* attribuisce ai predetti soggetti, titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività economiche svolte nei medesimi edifici, il diritto di richiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione fino al 31 dicembre 2014 delle rate dei mutui in essere.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato chiarito che lo stato di emergenza, cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo in esame, è quello relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, che è stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013⁹.

Il comma 3, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, consente al Commissario di avvalersi, per l'attività di ricostruzione, oltre che dell'amministrazione della regione Emilia Romagna e di quelle locali (sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, Presidente della provincia di Modena e relativa amministrazione), anche del personale assunto (da parte dei comuni e delle loro unioni), attraverso contratti di lavoro flessibile (con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014), per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012¹⁰. Il termine del 31 dicembre 2014 è stato successivamente prorogato a tutto il 2015 dall'articolo 1, comma 367, della legge n. 147 del 2013¹¹. L'utilizzo di tali lavoratori deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili a tal fine.

L'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto una specifica deroga ai fini dell'assunzione, per il triennio 2012/2014, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, con contratti di lavoro flessibile da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del

⁹ D.L. 26 aprile 2013, n. 43, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2013, n. 71.

¹⁰ D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.

¹¹ L. 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

decreto-legge n. 83 del 2012¹², da parte della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Lo stesso comma ha stabilito altresì che, nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operino i vincoli assunzionali contenuti in specifiche disposizioni normative (cioè quelli previsti dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006¹³, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010¹⁴).

Il **comma 4** attribuisce al Commissario la facoltà di delegare le funzioni attribuite dal presente decreto ai sindaci dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché ai Presidenti delle province di Modena e di Bologna (**quest'ultima inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**), nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi.

Si prevede, inoltre, che il Commissario, nell'atto di delega, richiami le specifiche normative statali e regionali a cui è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga. Tale disposizione è stata integrata, **nel corso dell'esame presso la Camera** al fine di garantire comunque la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni delle risorse statali a favore dei privati, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010¹⁵.

L'articolo 3, comma 1, della legge n. 136 del 2010 specifica che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

¹² D.L. 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134

¹³ L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

¹⁴ D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.

¹⁵ L. 13 agosto 2010, n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

Articolo 1, comma 3-bis
(Proroga convenzione con Fintecna)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

«14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni».

Il **comma 3-bis** proroga fino al 2016 la convenzione tra Fintecna o società da questa interamente controllata con la regione Emilia-Romagna, al fine di offrire il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

La convenzione in oggetto è stata stipulata il 20 febbraio 2013 con ordinanza n. 21 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato. La durata è stata originariamente prevista tra il 1 agosto 2012 e il 31 dicembre 2013 con possibilità di proroga per un altro anno. L'oggetto della convenzione con Fintecna è la disponibilità fino ad un massimo di n. 20 unità di personale, dotate delle necessarie competenze professionali tecnico-ingegneristiche, per la realizzazione delle attività necessarie al ripristino della operatività degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture oggetto degli interventi per il terremoto. A tal fine, Fintecna può anche stipulare contratti di prestazione di servizi, anche professionali e contratti di collaborazione a progetto con soggetti professionalmente qualificati.

La copertura degli oneri quantificati in 2 milioni di euro annui per il 2015 e 2016 è a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.

Articolo 1, comma 5 (*Risorse finanziarie*)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, che hanno entrambi interessato il territorio della provincia di Modena, tenuto conto del rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, può destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonché per gli interventi di cui ai commi 7 e 8, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna. Le predette risorse devono essere utilizzate con separata evidenza contabile. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai commi 2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione degli interventi, di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e di affidamento

5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato **ai sensi del comma 1**, tenuto conto del rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, può destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonché per gli interventi di cui ai commi 7 e 8, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna. Le predette risorse devono essere utilizzate con separata evidenza contabile. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai commi 2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione degli interventi, di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e di affidamento degli interventi stessi, nonché con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo in materia di occupazione d'urgenza ed eventuale espropriazione

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

degli interventi stessi, nonché con
riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo
articolo in materia di occupazione
d'urgenza ed eventuale espropriazione
delle aree.

Il **comma 5** consente al Presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato ai sensi del comma 1 del decreto-legge (**come è stato specificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**), di destinare 210 milioni di euro, di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015, **come stabilito nel corso dell'esame presso la Camera** (la norma originaria del decreto-legge prevede, infatti, che vengano complessivamente destinati 210 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015):

- per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e dalle trombe d'aria citate nel medesimo comma 1;
- per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali citati;
- per gli interventi previsti dai commi 7 e 8, vale a dire contributi per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e lavoro e delle attività, contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale è stata dichiarata inagibile, nonché contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico.

L'importo indicato potrà essere utilizzato, con separata evidenza contabile, a valere sulle risorse della contabilità speciale, di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge n. 74 del 2012¹⁶ istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna.

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2012, con particolare riguardo a quanto previsto ai commi 2 e 3 (che riguardano la procedura per la localizzazione dei moduli abitativi), 7 (che reca speciali deroghe alle procedure di affidamento degli interventi per la realizzazione dei

¹⁶ D.L. 6 giugno 2012, n. 74, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122.

moduli abitativi, al fine di assicurare un'adeguata e tempestiva sistemazione della popolazione colpita dal sisma) nonché con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, che disciplinano uno speciale procedimento amministrativo semplificato in materia di espropriazioni.

Si rammenta che l'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, che intesta ai Presidenti delle Regioni interessate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al comma 1 del medesimo articolo 2.

L'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1) e detta le modalità di riparto (comma 2). I commi 3 e 5 specificano le risorse che alimenteranno il Fondo.

L'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, prevede che sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse presenti nelle predette contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali, che provvedono, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi del decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari.

L'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2012¹⁷, reca misure per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Le misure sono volte all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori, nonché di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici. Tali disposizioni integrano quanto già previsto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici.

In particolare i commi 2 e 3 riguardano la procedura per la localizzazione dei moduli abitativi, che ripercorre l'*iter* procedimentale adottato di norma nelle situazioni di emergenza (individuazione dei siti per la localizzazione in variante automatica degli strumenti urbanistici vigenti, dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, valore di decreto di occupazione d'urgenza dello stesso provvedimento di localizzazione).

Il comma 2 dispone che i Commissari, sentiti i sindaci dei comuni interessati, debbano anche provvedere alla localizzazione delle aree ove realizzare i moduli, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti.

Non si applicano gli artt. 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento e sulla possibilità per i soggetti di intervenire nel procedimento stesso.

¹⁷ D.L. 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134.

Lo stesso comma dispone che il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

Il comma 3 prevede che la localizzazione, qualora avvenga in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto di imporre il vincolo preordinato alla espropriazione.

Lo stesso comma 3 prevede forme di comunicazione agli interessati diverse da quelle recate dalla vigente normativa di cui al citato TU n. 327 del 2001. Viene previsto che, in deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto, il Commissario informi dell'avvenuta localizzazione edella conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Viene, infine, esclusa l'applicabilità dell'art. 11 del citato D.P.R. n. 327 del 2001 relativo all'obbligo di avviso dell'avvio del procedimento al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio.

Vista la situazione di emergenza post sisma, i commi 4 e 5 disciplinano uno speciale procedimento amministrativo semplificato in materia di espropriazioni per le finalità previste dal decreto in esame, derogando alla normativa recata dal citato D.P.R. n. 327 del 2001.

Il comma 4 dispone che i Commissari provvedono alle occupazioni d'urgenza e alle eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 redigendo lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso dei suoli.

Spetterà inoltre ai Commissari determinare l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenendo conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012.

Il comma 5 stabilisce che avverso il provvedimento di approvazione (da parte dei Commissario delegati) della localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi ed il conseguente verbale di immissione in possesso dei suoli sono ammessi esclusivamente il ricorso al giudice amministrativo (TAR) o il ricorso straordinario al Capo dello Stato. La disposizione esclude gli ulteriori ordinari rimedi esperibili per via amministrativa.

Il comma 7 reca speciali deroghe alle procedure di affidamento degli interventi per la realizzazione dei moduli abitativi, al fine di assicurare un'adeguata e tempestiva sistemazione della popolazione colpita dal sisma. Tale affidamento potrà avvenire, oltre che con gare pubbliche, anche con le modalità della trattativa privata, ossia secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici).

Il comma 7 ammette, infine, anche una deroga alla percentuale di lavori prevalenti che possono essere subappaltati, fissandola fino al 50%, in luogo del 30% previsto dall'art. 118 del richiamato D.lgs. n. 163/2006.

Articolo 1, comma 5-bis
(Benefici per le imprese agricole)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5-bis. Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui al presente articolo possono accedere ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004.

Il **comma 5-bis** dispone che alle aziende agricole, che ricadono nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi ai sensi del presente articolo, si applicano i benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

I benefici concedibili ai sensi delle predette disposizioni sono:

- la concessione di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a specifici tassi agevolati, la proroga delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 e le agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 8 (articolo 5);
- la proroga (per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia) delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole (articolo 7);
- l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti (in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento) (articolo 8).

Articolo 1, commi 6-7 e 8
(Gli interventi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, individua i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, nonché le risorse previste per lo scopo a legislazione vigente disponibili nell'apposita contabilità speciale intestata al Commissario per l'emergenza idrogeologica, ovvero che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per l'avvio o la prosecuzione degli interventi.

6. *Identico.*

6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

7. Con provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi

7. Con provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato **ai sensi del comma 1**, sono **stabilite**, sulla base dei

Testo del decreto-legge

alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, sono stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed estendendole, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce, altresì, adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale autorizzando contributi per l'autonoma sistemazione nel limite delle risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile ovvero per la quale è stata accertata l'inabitabilità da parte dei competenti uffici locali.

8. Il Commissario delegato autorizza, altresì, la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose,

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, **con particolare riguardo alle imprese agricole**, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed estendendole, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, **ivi compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi**, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce, altresì, adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale autorizzando contributi per l'autonoma sistemazione nel limite delle risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile ovvero per la quale è stata accertata l'inabitabilità da parte dei competenti uffici locali, **fermo restando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.**

8. Il Commissario delegato autorizza, altresì, la concessione di contributi, **previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione dei contributi stessi**, per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subito danni dagli eventi alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5.

strutture pubbliche adibite ad attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subito danni dagli eventi alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5. **Il ripristino e la relativa concessione di contributi devono essere subordinati all'esistenza di un piano per la messa in sicurezza idraulica dell'opera.**

Il **comma 6** affida al Presidente della Regione, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, l'individuazione dei progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori e delle risorse necessarie per il loro finanziamento.

Si ricorda che in attuazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2009¹⁸, il prefetto Vincenzo Grimaldi è stato nominato, con D.P.C.M. 10 dicembre 2010, commissario delegato per l'attuazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico contenuti nell'[accordo di programma siglato tra Ministero dell'ambiente e Regione Emilia-Romagna in data 3 novembre 2010](#).

Il comma 6 prevede, inoltre, che siano individuate, con riferimento ai progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, le risorse previste a legislazione vigente disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario Grimaldi o che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per l'avvio o la prosecuzione degli interventi.

Il **comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, dispone che gli interventi di messa in sicurezza idraulica (che, lo si ricorda, sono previsti dai commi 5 e 6) devono integrare gli obiettivi delle

¹⁸ D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 26.

direttive 2000/60/CE (c.d. direttiva acque)¹⁹ e 2007/60/CE (c.d. direttiva alluvioni)²⁰.

La direttiva 2000/60/CE è stata recepita nel nostro ordinamento nella parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice Ambientale)²¹, che disciplina (artt. 53-176) la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche.

Si ricorda che la direttiva 2000/60/CE all'articolo 3, impone agli Stati membri di individuare i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e di assegnarli a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrografico più vicino o più consono. Le acque costiere vengono individuate e assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più consoni. Gli Stati membri provvedono a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla direttiva all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio. Ai fini direttiva, gli Stati membri possono individuare quale autorità competente un organismo nazionale o internazionale esistente. Successivamente alla delimitazione, la Direttiva prescrive che siano condotte per ogni distretto le seguenti operazioni preliminari: l'analisi delle caratteristiche del distretto (art. 5); l'esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee (art. 5); l'analisi economica dell'utilizzo idrico (art. 5); l'istituzione del registro delle zone protette (art. 6). La direttiva stabilisce che per i singoli distretti idrografici un'autorità competente è designata entro il 22 dicembre 2003. Il distretto idrografico costituisce, pertanto, l'unità territoriale di riferimento per la gestione integrata del sistema delle acque superficiali e sotterranee e rispetto ad esso è predisposto e attuato il Piano di gestione per il conseguimento degli obiettivi posti dalla Direttiva.

La direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, recepita nel nostro ordinamento dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 49 del 2010²², ha lo scopo di introdurre una specifica disciplina in materia di gestione del rischio di alluvioni in considerazione del fatto che la direttiva quadro in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) non ha incluso tra gli obiettivi principali il rischio di alluvioni. La direttiva 2007/60/CE individua, pertanto, tre strumenti per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni, specificando, per ciascuno di essi contenuti e requisiti minimi. Gli Stati membri saranno tenuti ad adottarli entro precise scadenze la

¹⁹ Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

²⁰ Dir. 23 ottobre 2007, n. 2007/60/CE direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

²¹ L. 10 febbraio 1992, n. 152, Modifiche ed integrazioni alla L. 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

²² D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

valutazione preliminare del rischio alluvioni (art. 4), le mappe della pericolosità e del rischio alluvioni (art. 6) e i piani di gestione del rischio alluvione (art. 7). La direttiva impone, inoltre, un loro aggiornamento periodico, tenendo conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici.

Il **comma 7** demanda ad appositi provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 (**come precisato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**):

- la determinazione, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, di priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) necessari per la ripresa delle attività economiche, **con particolare riguardo alle imprese agricole - come precisato con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - e delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini, nel limite delle risorse indicate dal comma 5;
- l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi (per la concessione dei contributi) e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario. Viene altresì prevista l'estensione di tali procedure, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, **compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi (come è stato specificato nel corso dell'esame presso la Camera)**, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del maggio 2012;
- l'autorizzazione di contributi per l'autonoma sistemazione (sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5) dei nuclei familiari la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile o accertata come inabitabile da parte dei competenti uffici locali, **fermo restando il rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, come è stato precisato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.**

Il **comma 8** prevede che il Commissario delegato autorizzi (sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5) la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico danneggiate. La norma fa riferimento anche a beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, nonché ad edifici di interesse storico-artistico. **Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato precisato** che la concessione dei contributi dovrà essere autorizzata dal Commissario previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione dei contributi stessi. **Sempre nel corso**

dell'esame presso la Camera dei deputati è stato previsto che il ripristino e la relativa concessione di contributi deve essere subordinata all'esistenza di un piano di messa in sicurezza idraulica dell'opera.

Articolo 1, comma 7-bis

(Sospensione rate dei mutui relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7-bis. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero nei comuni di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

aggiuntivi per il mutuatario».

Il comma 7-bis dell'articolo 1 - inserito dalla Camera - novella il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4²³, che consente a determinati titolari di mutui relativi ad edifici distrutti o inagibili di richiedere la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari.

Si ricorda che il vigente comma 2-bis dell'articolo 3 citato attribuisce ai soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo 1²⁴, titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi:

- agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente
- alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici,

il diritto di richiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione fino al 31 dicembre 2014 delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

A tal fine è richiesta la presentazione da parte dei soggetti interessati di una autocertificazione del danno subito. Per l'attuazione della disposizione si prevede che banche e intermediari finanziari informino i mutuatari - entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:

- costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi
- il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni (almeno mediante avviso in filiale e sul proprio sito *internet*), vengono automaticamente sospese fino al 31 dicembre 2014 le rate in scadenza, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Su tale disciplina interviene la norma in esame apportando le seguenti modifiche:

- viene ampliata la platea dei soggetti che possono usufruire del beneficio ai soggetti residenti o aventi sede legale nei comuni:
 - di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012²⁵;

²³ *Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.*

²⁴ Si ricorda che il comma 1 citato individua i comuni della provincia di Modena (precisamente: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, e San Prospero) colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, nonché dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, cui si applicano le disposizioni dettate dallo stesso articolo. Il comma 1-bis estende l'applicazione delle stesse disposizioni ai comuni (individuati in apposito allegato) della regione Veneto colpiti da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

l'articolo 1 citato detta disposizioni per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

- di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge n. 83 del 2012²⁶.

l'articolo 67-*septies* al comma 1 estende l'applicazione del citato decreto-legge n. 74 del 2012 ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. Il successivo comma 1-*bis* estende l'applicazione di alcune disposizioni dello stesso decreto-legge n. 83 del 2012 e del decreto-legge n. 95 del 2012 alle imprese ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

- si specifica che i mutui possano essere relativi, oltre che ad edifici distrutti o inagibili, anche ad edifici inabitabili²⁷, anche parzialmente;
- si prevede che gli interessati ottengano, a domanda, la sospensione delle rate dei mutui (mentre il testo vigente attribuisce loro il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari detta sospensione);
- viene modificato il periodo di sospensione delle rate (attualmente previsto fino al 31 dicembre 2014) fino alla ricostruzione, agibilità o abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015;
- viene precisato che l'operazione non deve comportare oneri aggiuntivi per il mutuatario.

²⁵ *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.*

²⁶ *Misure urgenti per la crescita del Paese.*

²⁷ Si ricorda che ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (*Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*) l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

Articolo 1, comma 7-ter

(Interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7-ter. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, definisce i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.

Il **comma 7-ter** dell'**articolo 1 - inserito dalla Camera** - prevede, per i soggetti che abbiano presentato domanda per la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, la corresponsione mediante un credito di imposta degli interessi maturati e delle spese dovute a seguito della sospensione dei mutui.

Più in dettaglio, la norma in esame stabilisce che, per coloro che abbiano presentato domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera *a*), del decreto-legge n. 74 del 2012²⁸, sono corrisposti mediante un credito di imposta:

- i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui
- le spese strettamente necessarie alla loro gestione.

Si ricorda che il citato articolo 3 al comma 1, lettera *a*), ha previsto, per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, che i Presidenti delle Regioni interessate possano disporre la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito.

L'ammontare del credito d'imposta è pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, secondo le modalità e con le risorse stabilite all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012²⁹.

L'articolo 3-*bis* citato reca, in estrema sintesi, interventi agevolativi per le zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. In particolare la norma consente che i contributi per la ricostruzione degli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma siano concessi anche mediante finanziamenti agevolati; i relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. Si affida ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'erogazione della garanzia dello Stato nonché la definizione di criteri e modalità di operatività della stessa, nonché di monitoraggio, ai fini del rispetto del predetto importo massimo di 6 miliardi.

I beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono inoltre di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Sono inoltre previste deroghe ai fini dell'assunzione, per il periodo 2012-2014, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Per l'attuazione delle norme recate dall'articolo 3-*bis* viene autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013.

Per la definizione dei criteri e delle modalità attuative la disposizione in commento rimanda infine ad un successivo provvedimento del Commissario delegato, emanato d'intesa con l'Associazione bancaria italiana.

²⁸ *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.*

²⁹ *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

Articolo 1, comma 8-bis

(Esclusione dal patto di stabilità interno per alcune spese finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8-bis. Per l'anno 2014 è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni di cui al presente articolo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel medesimo anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il **comma 8-bis** introduce per il 2014 una esclusione dal patto di stabilità interno di alcune spese finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi relativi al provvedimento in questione. La norma pone tre condizioni: 1) che si tratti in particolare delle

spese sostenute dai comuni 1 con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese; 2) che le spese siano finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi; 2) che l'importo massimo complessivo nel medesimo anno 2014 non superi i 5 milioni di euro.

Al riguardo potrebbe rilevarsi l'assenza di un meccanismo in grado di ripartire il limite complessivo di 5 milioni di euro tra i vari comuni interessati dalla norma, qualora gli interventi potenzialmente beneficiari dell'esclusione siano di importo superiore ai 5 milioni di euro.

La copertura degli oneri quantificati in 5 milioni di euro annui per l'anno 2014 è a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Articolo 1, comma 9
(Copertura degli oneri)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilità speciale **intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna** di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Il **comma 9** disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 1 (pari a complessivi 210 milioni di euro), cui si fa fronte:

- quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012³⁰, che disciplina la concessione di crediti di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione;

³⁰ D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario,

- quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012³¹, versate e disponibili sulla contabilità speciale, relativa al sisma 2012, intestata – **secondo quanto chiarito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** – al Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Il comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012 ha utilizzato, per la copertura degli oneri derivanti dal comma 10 del medesimo articolo (relativi a finanziamenti concessi ai soggetti colpiti dal sisma del 2012), i risparmi di spesa che l'articolo 7, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. *spending review*) ha destinato, nella misura di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2014, al "Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012".

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135. Titolo così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.

³¹ D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Articolo 1, comma 9-bis

(Infortuni sul lavoro in concomitanza di alcuni eventi sismici e riflessi su premi e contributi assicurativi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

9-bis. Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonché ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro.

Il **comma 9-bis - inserito dalla Camera - dell'articolo 1** concerne i riflessi sul livello dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli infortuni verificatisi in concomitanza degli eventi sismici di cui al presente decreto e riconosciuti quali infortuni sul lavoro. Si prevede che tali infortuni siano esclusi dal calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico ed ai fini dell'applicazione delle disposizioni³² che - ai sensi dell'[art. 1, comma 128, della L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) - contemplano una riduzione dei premi e contributi assicurativi.

³² Cfr., in merito, la [determina del Presidente dell'INAIL n. 67 dell'11 marzo 2014](#).

Articolo 1, comma 9-ter
(Sospensione dei pagamenti nei finanziamenti agevolati)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, ai sensi del citato articolo 3-bis, è concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di dodici mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

Il **comma 9-ter** consente ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013 (disciplinati dal D.L. n. 174 del 2012, dalla legge n. 228 del 2012 e dal D.L. n. 43 del 2013) la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi ferma restando la durata massima del piano di ammortamento. Pertanto in caso di richiesta di sospensione per 12 mesi, le rate successive dovranno essere rimodulate in rialzo. Si tratta quindi di

un mero differimento intertemporale nell'ambito del piano di ammortamento già definito.

Si ricorda che l'articolo 3-*bis* del D.L. n. 4 del 2014 già consente per gli stessi finanziamenti agevolati la possibilità di chiedere una sospensione fino a due anni della restituzione del debito per quota capitale. La norma in esame, pertanto, sembra consentire un ulteriore differimento fino a 12 mesi.

I finanziamenti agevolati per i quali è possibile richiedere la proroga sono:

- finanziamento ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012);
- finanziamento richiesto dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7-*bis*, lett. *a*), del D.L. n. 174 del 2012);
- finanziamento richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AEDES (articolo 11, comma 7-*bis*, lett. *b*) del D.L. n. 174 del 2012);
- finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013 (articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012);
- finanziamento per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 (articolo 6, comma 3, del D.L. n. 43 del 2013).

Lo stesso comma 9-*ter* provvede ad individuare la copertura dell'onere mediante le risorse disponibili nella contabilità speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato. Al fine di garantire la capienza delle risorse disponibili con gli oneri derivanti da tale sospensione, si prevede la ridefinizione degli altri interventi programmati.

Articolo 1, comma 9-quater
(Relazione al Parlamento)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

9-quater. Il Presidente della regione Emilia-Romagna trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziare.

Il comma **9-quater**, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei **deputati**, prevede che il Presidente della Regione Emilia Romagna trasmetta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati dal presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziare.

Articolo 1, comma 9-quinquies

(Proroga dei termini per immobili adibiti ad abitazione principale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

9-quinquies. I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo 1 della parte prima della tariffa annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nonché alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione del presente comma si applica ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Il comma 9-quinquies - inserito dalla Camera - proroga di un anno, a decorrere dall'approvazione del decreto, i termini per adibire un immobile ad abitazione principale al fine di beneficiare della riduzione dell'aliquota della tassa di registro (2 per cento) e della detrazione sui mutui (19 per cento), a favore dei contribuenti proprietari di immobili posti nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui al D.L. n. 74 del 2012. Le norme citate sono rispettivamente la lettera a) della nota II-bis all'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, in materia di imposta di registro, e il D.P.R. n. 917 del 1986 (articolo 15, lettera b)), in materia di detrazioni per oneri dalle imposte sui redditi.

Con riferimento all'imposta di registro, la prima norma citata prevede l'applicazione dell'aliquota del 2 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, qualora ricorra la seguente condizione: che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto (*lettera a*). Per effetto della norma in esame, pertanto, nei territori interessati dal sisma il termine entro il quale il compratore deve fissare la propria residenza nello stesso comune nel quale ha acquistato l'immobile è esteso di un anno.

Con riferimento alla detrazione del 19 per cento per gli interessi sui mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale, l'articolo 15 del TUIR stabilisce che per poterne beneficiare l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso. La norma in esame estende tale termine di un anno nei territori interessati dal sisma.

Articolo 1, comma 9-sexies

(Esclusione dal reddito imponibile dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

9-sexies. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni delle province di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 9-sexies - inserito dalla Camera - esclude dalla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Irap i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti dai soggetti che hanno sede legale o operativa nei comuni individuati dal comma 1, nonché nei comuni della Provincia di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza in esito alla positiva conclusione delle verifiche preliminari alla deliberazione dello stato di emergenza ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012.

Articolo 1, commi 9-septies e 9-octies
(Disciplina del credito di imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 21 maggio 2012)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

9-septies. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «ricevendone verifica» sono inserite le seguenti: «ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito»;

2) le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;

b) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 3, comma 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, commi 8, 8-bis e 10,».

9-octies. In attuazione del comma 9-septies, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede all'integrazione e alla modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014.

Il comma 9-septies dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, con la lettera a), modifica l'articolo 67- octies, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012³³, al fine di:

- prevedere che gli imprenditori e lavoratori autonomi, che hanno denunciato danni ad aziende, studi o macchinari, possono ottenere il contributo per la ricostruzione sotto forma di credito di imposta, oltre che a seguito della verifica da parte delle autorità competenti - come previsto dalla norma previgente - anche trasmettendo all'autorità comunale, successivamente alla denuncia, copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito;
- prorogare il termine per usufruire del suddetto credito di imposta dal 30 giugno 2014, come precedentemente previsto, al 31 dicembre 2014.

Il comma 9-septies, con la **lettera b)** modifica l'articolo 67- octies, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che estende la platea dei beneficiari del credito di imposta alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma che pur non beneficiando dei contributi al fine del risarcimento del danno, sono tenute all'esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della soglia di sicurezza prevista dalla legge³⁴.

Con la modifica in esame si estende, quindi, la possibilità di usufruire del credito di imposta sopra illustrato anche alle imprese, sempre ubicate nei territori interessati dal sisma del 20 e 21 maggio 2012, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute, al rispetto degli adempimenti previsti nei commi 8 e 8-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012³⁵, riguardanti l'acquisizione della certificazione di agibilità sismica.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 74 del 2012 prevede che la certificazione di agibilità sismica debba essere acquisita in assenza di talune carenze strutturali di seguito elencate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

- mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi orizzontali e tra questi ultimi;
- presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- presenza di scaffalature non controventate portante materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

³³ D.L. 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134.

³⁴ Si rammenta che l'articolo 3, comma 10 del decreto-legge n.74 del 2012 fissa per tali edifici un livello di sicurezza non inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.

³⁵ D.L. 6 giugno 2012, n. 74, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122.

Il comma 8-*bis* del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 prevede che ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per al sua ripresa, nelle more della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi.

Il comma 9-*octies* dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che in attuazione del comma precedente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede a integrazione e modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013³⁶, che definiscono le modalità di attuazione del credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012, rispettivamente per quanto concerne l'individuazione dei soggetti beneficiari e la determinazione dei costi sostenuti per la ricostruzione.

Si precisa che l'articolo 2 del menzionato decreto ministeriale, relativo all' ambito soggettivo, stabilisce che possono fruire delle agevolazioni le imprese e i lavoratori autonomi che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro attività in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito:

- a) la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda o dello studio professionale, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorità comunale e ne abbiano ricevuto verifica ovvero a condizione che gli immobili siano stati oggetto di ordinanze di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, e per i quali si sia in possesso del certificato del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità totale o parziale dell'immobile;
- b) la distruzione di attrezzature, di macchinari o di impianti utilizzati per la loro attività, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorità comunale e ne abbiano ricevuto verifica.

Stabilisce, inoltre che possono fruire delle agevolazioni le imprese ubicate nei territori interessati dal sisma che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della soglia di sicurezza prevista dalla legge (di cui all'articolo 3, comma 10, dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012), per la realizzazione dei medesimi interventi.

L'articolo 3, del medesimo decreto ministeriale, relativamente all' ambito oggettivo, stabilisce che siano agevolabili i costi sostenuti entro il 30 giugno 2014 per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti o

³⁶ D.M. 23 dicembre 2013, Modalità di attuazione dell'articolo 67-*octies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

danneggiati, per la realizzazione degli interventi miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della soglia di sicurezza prevista dalla legge (da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.

Articolo 1-bis

(Risorse per cassa integrazione guadagni in deroga per lavoratori sospesi in seguito ad eventi alluvionali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 concorrono le risorse già stanziare dall'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, come ripartite ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75719 del 17 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2013.

L'articolo 1-bis - inserito dalla Camera - consente per il finanziamento di interventi di cassa integrazione guadagni in deroga per le fattispecie di sospensione dal lavoro per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 nei territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, già colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, l'impiego delle risorse finanziarie già stanziare per la cassa integrazione guadagni in deroga per le sospensioni dal lavoro in seguito agli eventi sismici summenzionati³⁷. *Sotto il profilo letterale, potrebbe essere ritenuto opportuno specificare che il riferimento è agli eventi alluvionali (verificatisi nelle suddette date) nei territori individuati dall'art. 3 del [D.L. 28 gennaio 2014, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2014, n. 50](#), e successive modificazioni.*

³⁷ Cfr., in merito, gli artt. 1 e 2 del [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75719 del 17 settembre 2013](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2013.

Articolo 2, commi 1 - 1-quater
(Fondo per le emergenze nazionali)

Testo del decreto-legge

1. Per l'anno 2014, al fine di assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quiquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono revocati. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più attivabili i mutui concessi in virtù di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di calamità naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla predetta data di entrata in vigore.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Per l'anno 2014, al fine di assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quiquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali **e quelle inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da destinare agli interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni**, affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono revocati. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più attivabili i mutui concessi in virtù di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di calamità naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla predetta data di entrata in vigore.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-bis. Il comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:

«5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1-ter. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nell'esercizio finanziario 2014, nella misura di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

1-*quater*. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: «per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate,» sono inserite le seguenti: «per trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,».

L'articolo 2, al comma 1, reca alcune disposizioni che, secondo quanto esplicitato dalla norma, sono volte ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2014. In particolare, si prevede:

- la revoca e la riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali delle risorse disponibili, iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative adottate in seguito a calamità naturali;
- l'individuazione degli interventi da revocare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- il divieto a partire dal 13 maggio 2014 - data di entrata in vigore del presente decreto - di attivazione dei mutui, concessi in virtù di specifiche disposizioni normative, adottate fino al 31 dicembre 2011, per far fronte a interventi di spesa per calamità naturali, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- l'esclusione dal divieto di attivazione dei mutui per quelli la cui procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Il Fondo per le emergenze nazionali è stato istituito dall'[articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992](#), (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)³⁸, in conseguenza delle modifiche apportate dall'articolo 10, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 93 del 2013³⁹.L'articolo 1, comma 120 della legge 27 dicembre 2013, legge di stabilità 2014, come modificato dall'[articolo 20-bis del decreto-legge n.16 del 2014](#)⁴⁰, prevede, da ultimo, che, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, una quota di 50 milioni di euro - a valere sulla quota nazionale - è destinata al Fondo per le emergenze nazionali. La medesima norma ha previsto inoltre che 50 milioni di euro per l'anno 2014 siano destinati ad interventi in conto capitale, nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato previsto che nel Fondo per le emergenze nazionali confluiscono, altresì, le risorse inutilizzate provenienti dal Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali pregressi, con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014, istituito dall'articolo 1, comma 346, della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147). Si prevede che tali risorse debbano essere destinate agli interventi di cui al comma 347 dell'articolo 1 della medesima legge di stabilità, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 ,comma 1, della legge n. 225 del 1992.

Le risorse di tale fondo sono finalizzate ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi, per i quali il rientro alla disciplina ordinaria (in base alla legge n. 225 del 1992) è già avvenuto o avverrà nel corso del 2014.

In fase di prima attuazione, al Fondo sono stati ammessi (articolo 1, comma 347):

- a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;
- b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La

³⁸ L. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

³⁹ D.L. 14 agosto 2013, n. 93, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁴⁰ D.L. 6 marzo 2014, n. 16, Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 2 maggio 2014, n. 68.

Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014;

c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, per una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.

Si segnala che non risulta essere stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli eventi alluvionali che hanno colpito Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013.

Il comma 1-bis dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, riguarda il passaggio di competenze dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze per quanto concerne il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali, già previsto dal comma 5-septies dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 - introdotto dall'articolo 1 del D.L. n. 59/2012 - che viene a tal fine novellato.

Si ricorda che la norma vigente, che viene qui modificata, già prevede dal 2012 il passaggio delle competenze in materia al Ministero dell'economia, con riferimento peraltro ai soli oneri di ammortamento mutui ancora in essere. La procedura prevede una ricognizione (con D.P.C.M.) dei mutui e dei relativi piani di ammortamento, nonché l'individuazione delle risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si prevede inoltre il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'economia, delle relative risorse, giacenti in tesoreria sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi.

In particolare, il comma in questione fissa al 1° gennaio 2015 la data a decorrere dalla quale il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto direttamente al pagamento dei suddetti oneri nonché al pagamento del residuo debito.

Per provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi, la nuova formulazione – che non richiama più la procedura di versamento all'entrata delle risorse giacenti in tesoreria sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio - prevede l'utilizzo:

- delle risorse già iscritte a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia;
- delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio, relative all'esercizio 2013, ed iscritte in bilancio per il pagamento di rate di mutui attivati con ritardo rispetto alla decorrenza dell'autorizzazione legislativa.

L'individuazione dei mutui e dei prestiti in questione è demandata da un apposito D.P.C.M., da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame.

Rispetto alla disposizione vigente, il comma dispone, inoltre, al terzo e quarto periodo, che vengano trasferite al Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225/1992, le risorse finanziarie disponibili iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio per l'esercizio 2014, ulteriori rispetto a quelle effettivamente necessarie per il pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari per quell'anno, nonché le disponibilità finanziarie, per le medesime finalità, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, e le risorse derivanti dal disimpegno dei residui passivi, anche perenti, relativi a impegni di spesa assunti per il pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, per i quali non sussistono più i presupposti giuridici dell'obbligazione sottostante che ne giustificano la permanenza in bilancio. Da queste risorse deve essere dedotta, comunque, come sopra già detto, la quota necessaria al pagamento di rate di mutui attivati con ritardo rispetto alla decorrenza dell'autorizzazione legislativa, che deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato, per evitare oneri futuri per la finanza pubblica.

Su tale punto, si ricorda che nella seduta del 4 giugno 2014 della Commissione ambiente, il rappresentante del Governo, ha chiarito, nella documentazione depositata in Commissione, che si sono evidenziate economie di stanziamento derivanti dall'effettiva attivazione di mutui a condizioni più vantaggiose rispetto a quanto preventivato ovvero da un ritardo nei tempi di attuazione. Per l'anno 2013, in particolare, si sono evidenziate economie di oltre 137 milioni, derivanti dalla differenza tra le risorse stanziare e il fabbisogno effettivo per i mutui attivati.

Con riferimento alla destinazione di risorse al Fondo per le emergenze nazionali, si evidenzia la necessità di un coordinamento tra le disposizioni recate dal comma 1-bis in esame, terzo periodo, che prevedono il trasferimento al Fondo delle risorse di bilancio della Presidenza del Consiglio dell'esercizio 2014 che risultano disponibili dopo il pagamento di mutui e prestiti obbligazionari – disposto con una novella al comma 5-septies dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 - e quanto previsto dal precedente comma 1 che dispone direttamente l'afflusso al medesimo Fondo delle disponibilità di bilancio dell'esercizio 2014, derivanti dalla mancata attivazione di specifici interventi.

Il comma 1-ter, anch'esso inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, destina al Fondo per le emergenze nazionali, nella misura di 100 milioni di euro, i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi

strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena sottoscritti dal Governo per circa 4 miliardi.

I proventi così destinati sono al netto di quelli necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione.

Le norme del D.L. 95 del 2012 hanno autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità con le conclusioni del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011, ad effettuare, entro il 31 dicembre 2012, una operazione di sostegno finanziario a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), diretta a consentire alla banca di portare il coefficiente patrimoniale (Core Tier 1 ratio) al 9 per cento, come richiesto dalla Raccomandazione EBA/REC/2011/1 dell'8 dicembre 2011.

In sintesi, gli articoli da *23-sexies* a *23-duodecies* del D.L. n. 95 del 2012 hanno autorizzato la Banca MPS all'emissione di nuovi strumenti finanziari che il Governo avrebbe sottoscritto per l'importo massimo di 2 miliardi; si tratta di strumenti simili a quelli già emessi dalla banca ai sensi dell'articolo 12 del D.L. n. 185/2008, salvo alcune modifiche necessarie per tenere conto dell'evoluzione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tale importo si aggiunge l'emissione di ulteriori 1,9 miliardi, destinata a sostituire gli strumenti emessi dalla banca nel 2009 e non rimborsati. L'importo complessivo dell'emissione è quindi pari a 3,9 miliardi.

Con la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 357) è stato posticipato al 1° marzo 2013 il termine per il completamento della sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari. Inoltre il MEF è stato autorizzato a sottoscrivere sia nuovi strumenti finanziari che azioni ordinarie di nuova emissione di MPS, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria. La norma ha inoltre introdotto un'ulteriore condizione per la sottoscrizione da parte del MEF degli strumenti finanziari di MPS. Tale sottoscrizione viene subordinata all'assunzione, da parte dell'emittente, di apposite delibere di aumento di capitale, in funzione dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei *bond* sottoscritti dal MEF ed in funzione dell'eventuale assegnazione di nuove azioni ordinarie a titolo di remunerazione degli interessi sui medesimi *bond*, ove necessario (in capienza delle risorse d'esercizio).

Da ultimo la Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato che il 6 giugno 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito della richiesta formulata dalla Banca e tenuto conto della tempistica dell'operazione di aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria in data 21 maggio 2014 (5 miliardi di euro), ha formalmente acconsentito allo spostamento, dal 1° luglio 2014 al 1° agosto 2014, della data di pagamento degli interessi maturati per l'esercizio 2013 sui nuovi strumenti finanziari.

Il comma 1-quater, inserito dalla Camera dei deputati, introduce alcune semplificazioni gestionali per l'utilizzo delle risorse da trasferire al Fondo per le emergenze nazionali. In particolare, la norma – novellando il comma 12 dell'articolo 3 del D.L. n. 323/1996 – dispone, per i trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del Fondo emergenze Nazionali, l'esclusione dall'applicazione della disposizione contabile che prevede che gli impegni sui

capitoli del bilancio dello Stato siano assunti con cadenza trimestrale. La norma è finalizzata a velocizzare gli adempimenti amministrativo-contabili relativi alla gestione delle risorse e renderli congrui alla breve durata dell'attività dei Commissari delegati (180 giorni, prorogabili di ulteriori 180 giorni).

Articolo 2, comma 1-quinquies
(Utilizzo dei fondi delle regioni per eventi calamitosi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per le finalità previste dalla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dal Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma **5-quinquies** del citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci delle regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dell'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della lettera *d*) del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2014, venga disposto il rientro nell'ordinario, e a tal fine sono riversate nelle contabilità speciali all'uopo istituite.

Il comma 1-quinquies, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, consente l'utilizzo delle somme iscritte nei bilanci delle regioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, provenienti dall'accertamento delle economie derivanti dalla completa attuazione dei piani di

interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali.

Le regioni possono utilizzare queste somme per avviare gli interventi, conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, prevista ai sensi del comma 2, lettera d), dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992⁴¹, per gli eventi calamitosi, per i quali, nel corso dell'anno 2014, sia disposto il rientro nella gestione ordinaria. A tal fine le regioni fanno confluire le predette somme nelle contabilità speciali specificamente istituite integrando le risorse stanziare dal Fondo per le emergenze nazionali per l'attuazione delle prime misure volte a fronteggiare le più urgenti esigenze.

⁴¹ L. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

Articolo 2, commi 1-sexies e 1-septies
(Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-sexies. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, riducendo, in tal modo, l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-*quinquies* del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, assicurando, senza soluzione di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale di cui all'articolo 3-*bis* della citata legge n. 225 del 1992, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei *radar* meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-*bis* della citata legge n. 225 del 1992, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**modalità con cui ripartire il contributo
di cui al comma 1-septies.**

1-septies. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1-sexies relativamente all'esercizio finanziario 2014, valutati in 6 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1-sexies dell'articolo 2, inserito durante l'esame da parte della Camera dei deputati, prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzato a definire i criteri e le modalità con cui ripartire il contributo previsto dal successivo comma 1-septies, quale co-finanziamento statale, necessarie ad assicurare, senza soluzioni di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico istituito dall'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992⁴².

In particolare la norma fa riferimento alle attività afferenti la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai Centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento.

L'art. 3-bis della citata legge n. 225 del 1992, al fine allertare ed attivare, in relazione all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti, il Servizio nazionale della protezione civile, ha istituito il "Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico", al cui governo e gestione partecipano, tra gli altri, il Dipartimento della protezione civile e le regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla [direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004](#). In base a tale direttiva la rete dei Centri Funzionali è costituita dai Centri Funzionali regionali, o decentrati, e da un Centro Funzionale statale, o centrale, presso il Dipartimento della protezione civile.

Relativamente alle modalità di emanazione del citato D.P.C.M., la norma stabilisce che esso dovrà essere adottato:

⁴² L. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

- entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile;
- d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

La finalità del comma 1-sexies, enunciata nella norma stessa, è quella di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza e, quindi, ridurre l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 1-septies, anch'esso inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, disciplina la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione del comma precedente, relativamente all'annualità 2014.

A tali oneri, quantificati in 6 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale di protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che l'articolo 10, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 93 del 2013⁴³ ha previsto l'istituzione del "Fondo per le emergenze nazionali", destinato a sostituire il "Fondo nazionale di protezione civile" nel finanziamento degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Le risorse del Fondo nazionale di protezione civile sono allocate nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale capitolo, per l'esercizio 2014, ha una dotazione di circa 66 milioni di euro.

⁴³ D.L. 14 agosto 2013, n. 93, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

136	Dossier	L'accordo di coalizione tra CDU, CSU e SPD Traduzione di capitoli scelti in tema di formazione e ricerca, politica industriale, energetica e del lavoro
137	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1465 "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"
138	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1464, con gli emendamenti approvati dall'11 ^a Commissione "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese"
139	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1413, con gli emendamenti approvati dalle Commissioni 8 ^a e 13 ^a "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante disposizioni urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015"
140	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1430, con gli emendamenti approvati dalla 7 ^a Commissione "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico"
141	Dossier	Dossier del Servizio del Bilancio e del Servizio Studi del Senato e del Servizio del Bilancio dello Stato della Camera " Le previsioni di primavera della Commissione europea: profili macroeconomici e di finanza pubblica"
142	Dossier	Testo a fronte delle disposizioni del Testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia per i disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868, in data 14 maggio 2014, con le corrispondenti disposizioni vigenti
143	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1479 "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche"
144	Dossier	Sintesi delle disposizioni del Testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia per i disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868, in data 14 maggio 2014
145	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1465 "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite - <i>Ed. provvisoria</i>
146	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1479 "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere Pubbliche" Sintesi degli emendamenti approvati nelle Commissioni riunite
147	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1504 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it